

“Il tuo ISA 2019”. Settimo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate

Rilasciata la versione 1.0.7 del 30/08/2019 del software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA Imprese rimossa un’anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l’intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AG91U rimossa un’anomalia in un controllo del quadro C (l’intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un’anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità

di elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d'imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l'allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l'Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all'impianto normativo primario, consente al Fisco l'eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l'elaborazione degli ISA.

Rilasciata una nuova versione del software “Il tuo Isa 2019”

Rilasciata la versione 1.0.6 del 23/08/2019 del software consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella stessa pagina dove è stato inserito il link per prelevare il nuovo software, precisa “che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel D.M. 9 agosto 2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2019.

Si ricorda che il citato decreto, ha sostituito l'allegato n. 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, contenente l'elenco delle variabili che

devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Formazione professionale continua per i Commercialisti. Pubblicato il nuovo regolamento

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 Agosto 2019, (link sito: www.bv.ipzs.it) pubblicato il «Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta del 12 giugno 2019)

Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad

ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Isa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l'Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull'istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall'applicazione degli indici

sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

Rottamazione-ter. Ancora cinque giorni per pagare

Ancora cinque giorni a disposizione dei contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. C'è tempo fino a lunedì 5 agosto, infatti, per coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata e devono procedere con il primo pagamento previsto dal piano di rateizzazione scelto in fase di adesione. È quanto prevede la Legge n. 136/2018 che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.

Per il versamento si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti (si può richiedere la copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga Isa dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Pubblicato il [provvedimento](#) che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra

fornitori e acquirenti, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo *ad hoc*. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un [provvedimento](#) pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita ([D.L n. 34/2019](#)) in materia di eco e sisma *bonus*.

Ammontare dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il

31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area

riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019)*